

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 4**

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

### **GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 FEMMINILE DEL 5/6-11-2005**

#### **A) A CARICO TESSERATI**

##### **SOSPESI**

CHERICI SILVANO (PALL.VALDARNO) sospensione da ogni attività federale per gg.15 per aver profferito frasi offensive dalla tribuna nei confronti del primo arbitro.

##### **AMMONITI**

SALUPO NATALIA (SP&EV CAPO D'ORLANTO ME)  
ROMANO SIMONA (SP&EV. CAPO D'ORLANDO ME)  
DIMINO IRENE (AS PALL.SCIACCA)  
CAIRE STEFANO (PALL. PINEROLO)

#### **B) A CARICO SODALIZI**

PIERALISI VOLLEY JESI – Richiamo assenza servizio asciugatura, e multa di € 52,00 per avere il pubblico sostenitore, per tutta la durata dell'incontro, rivolto epiteti offensivi all'indirizzo della coppia arbitrale.

PALL.VALDARNO FI – Multa di € 52,00 per avere il pubblico sostenitore, per tutta la durata dell'incontro, rivolto epiteti offensivi all'indirizzo della coppia arbitrale; ulteriore multa di € 60,00 per avere un proprio dirigente meritato la sanzione della sospensione.

LOSA LEGNAMI AMBIVERE BG – Multa di € 45,00 per aver il pubblico locale rivolto frasi offensive all'indirizzo degli arbitri durante la gara, recidiva.

LE CAMERETTE SCAFATI SA – Multa di € 150,00 per aver provocato un ritardo di quindici minuti al regolare inizio dell'incontro.

#### **C) RECLAMI**

##### **PALLAVOLO PINEROLO – EUROTARGET DORNO del 5/11/05**

Il GUF letto il reclamo fatto pervenire a questo ufficio dal sodalizio Pallavolo Pinerolo; rilevato la procedibilità dello stesso; esaminato il rapporto di gara;

##### **OSSERVA**

il preteso errore di rotazione lamentato dal sodalizio Pallavolo Pinerolo, sulla base del quale è stato fondato il reclamo, non è stato confermato dagli arbitri nel proprio rapporto di gara il quale, come noto, costituisce fonte primaria di prova e non trova riscontro nel referto di gara.

La circostanza prodromica addotta a sostegno dell'errore di rotazione, è consistita nella scelta della capitana della società Pinerolo del diritto di battuta all'esito del sorteggio vinto prima dell'inizio del quinto set.

Se così fosse stato, indubbiamente la società reclamante avrebbe titolo a dolersi della mancata rotazione del sestetto ospite. Nella realtà, viceversa, risulta dagli atti ufficiali che la capitana del Pinerolo abbia operato la diversa scelta del diritto al campo e non quello, preteso, della battuta.

In questo senso, si ritiene che il quinto set sia regolarmente iniziato con una corretta posizione delle atlete in campo.

Non rinvenendosi, pertanto, alcun fallo di posizione da parte delle atlete del sodalizio Dorno, circostanza confermata nel rapporto arbitrale

**DELIBERA**

di respingere il reclamo proposto dal sodalizio Pallavolo Pinerolo omologando l'incontro con il risultato conseguito sul campo; per l'effetto dispone, altresì, l'incameramento della tassa reclamo.

**Affisso in Roma il 10 novembre 2005**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE  
F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI  
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**